

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DI MODIFICA DI RETE FERROVIARIA ITALIANA
S.P.A. ALL'ALLEGATO A ALLA DELIBERA n. 117/2026 del 8 luglio 2026**

Modifica delle disposizioni in materia di costi operativi incrementali e aggiornamento annuale dei livelli tariffari, di cui alla misura 10.2, punto 1, e alla misura 10.5 dell'Allegato "A" alla delibera n. 95/2023

Documento di consultazione.

Misura	Citazione del testo oggetto di osservazione/proposta ART	Inserimento del testo eventualmente modificato o integrato RFI	Breve nota illustrativa dell'osservazione/delle motivazioni sottese alla proposta di modifica o integrazione
Misura 10.2 Punto 1 (primo periodo)	Per il calcolo dei costi operativi così come definiti alla Misura 6 (Co), il GI assicura che il valore annuale dei costi operativi complessivi non risulti superiore ai valori calcolati secondo il seguente procedimento: $Co_i(t) \leq Cv(t) + Cf(t) + Ci_i(t)$ dove: [...] $Ci_i(t)$ Ammontare degli eventuali costi operativi incrementali, rispetto a quanto valutato all'Anno base, correlati all'entrata in vigore, all'anno ponte o in ciascun anno (t), di sopravvenienze normative e regolamentari previste e documentate ex ante, da parte del GI, con la fornitura all'Autorità di complete ed esaustive informazioni, anche quantitative. In caso di sottoscrizione di un nuovo contratto di programma, o di un aggiornamento dello stesso, $Ci_i(t)$ include l'eventuale variazione (in positivo o in negativo) del fabbisogno relativo al PMdA in essi riconosciuto.	In caso di sottoscrizione di un nuovo contratto di programma, o di un aggiornamento dello stesso, $Ci_i(t)$ include l'eventuale variazione (in positivo o in negativo) del fabbisogno relativo al PMdA in essi riconosciuto. La variazione in negativo è presa in considerazione a condizione che risulti accompagnata da una corrispondente variazione in riduzione del perimetro di attività e dei correlati costi del GI.	La modifica proposta è volta a limitare la nuova previsione di riduzione automatica dei costi incrementali a fronte di variazione negativa del fabbisogno riconosciuto in CdP al solo caso in cui quest'ultima corrisponda ad una riduzione del perimetro di attività e dei correlati costi posti in capo al GI. Quando, invece, il fabbisogno coperto da CdP diminuisce ma il perimetro resta invariato i suddetti costi ammissibili del GI non dovrebbero essere ridotti e la loro copertura dovrebbe poter continuare ad avvenire attraverso il pedaggio, tenuto conto della capacità contributiva del mercato. Nella proposta posta in consultazione, difatti, la riduzione del $Ci_i(t)$ da operare a fronte della variazione negativa del fabbisogno coperto -e dunque dei contributi pubblici- comporta l'impossibilità per il GI di coprire una parte di costi industriali, laddove questi siano rimasti invariati. Ebbene, nel prevedere siffatto automatismo, l'Autorità sembra prendere in considerazione solo l'ipotesi in cui la riduzione del fabbisogno in CdP discenda da una valutazione negativa riguardo all'efficienza di quei costi e non anche l'ipotesi in cui, a parità di perimetro di costi, si disponga in ambito contrattuale di ridurne la porzione da porre a carico della contribuzione pubblica per aumentare, di conseguenza, la quota parte in capo al mercato. Nel suddetto scenario, soprattutto in sede di sottoscrizione di un nuovo CdP non sembra possibile fare gravare sul GI gli effetti di tale eventuale scelta. In conclusione, preme evidenziare che, tanto nel caso oggetto della presente osservazione, quanto negli altri di cui si dirà infra, <u>laddove le nuove disposizioni regolatorie dovessero comportare la mancata copertura di costi industriali del GI, lo stesso potrebbe trovarsi, per ragioni in alcun modo imputabili alla propria responsabilità, a non essere messo in condizione di offrire i propri servizi ai livelli quantitativi e/o qualitativi attesi.</u>
Misura 10.2 Punto 1 (secondo periodo)	Per il calcolo dei costi operativi così come definiti alla Misura 6 (Co), il GI assicura che il valore annuale dei costi operativi	[...] La variazione in positivo, laddove non accompagnata da una corrispondente variazione	La modifica proposta mira a consentire che in caso di sottoscrizione di nuovo CdP o suo aggiornamento per recepire indirizzi del DSPM, l'eventuale variazione in positivo del fabbisogno

E

AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

Protocollo N. 0066578/2026 del 10/09/2026



	complessivi non risulti superiore ai valori calcolati secondo il seguente procedimento: $Co,(t) \leq Cv(t) + Cf(t) + Ci,(t)$ dove: [...] $Ci,(t)$ Ammontare degli eventuali costi operativi incrementali, rispetto a quanto valutato all'Anno base, correlati all'entrata in vigore, all'anno ponte o in ciascun anno (t), di sopravvenienze normative e regolamentari previste e documentate ex ante, da parte del GI, con la fornitura all'Autorità di complete ed esaustive informazioni, anche quantitative. [...] La variazione in positivo è presa in considerazione a condizione che risulti accompagnata da una corrispondente variazione del livello stimato dei contributi statali in conto esercizio. [...]	del livello stimato dei contributi statali in conto esercizio, è presa in considerazione a condizione che risulti accompagnata da adeguata documentazione idonea a dimostrare i benefici per il sistema ferroviario.	relativo al PMdA ivi previsto possa essere inclusa nei costi incrementali anche nel caso in cui non sia integralmente coperta con stanziamenti statali, a fronte dell'illustrazione, a cura del GI, dei connessi benefici per il sistema ferroviario oggetto di istruttoria nell'ambito della negoziazione del CdP. Difatti, ad avviso di RFI, non appare condivisibile vietare <i>a priori</i> di coprire con il pedaggio l'eventuale fabbisogno non finanziato da CdP, specie nell'ipotesi in cui lo stesso sia registrato in un nuovo CdP e, dunque, reso noto a tutti gli stakeholder in sede di consultazione preventiva alla sottoscrizione, ovvero derivi dal recepimento degli indirizzi strategici contenuti nel DSPM su cui è chiamata ad esprimersi una molteplicità di soggetti istituzionali, fra cui l'ART stessa. In caso contrario, difatti, ricadrebbero esclusivamente sul GI gli effetti, in termini di mancata copertura dei costi, di determinazioni che non rientrano nell'ambito delle leve a disposizione del medesimo. Ferme le proposte di modifica sopra illustrate, si richiede un chiarimento sulla seguente specifica casistica di applicazione della misura in parola: - in sede di sottoscrizione del Cdp viene stabilito un aumento di fabbisogno senza contestuale stanziamento delle corrispondenti risorse in conto esercizio, che vengono successivamente stanziate in occasione di aggiornamento annuale. Si chiede di chiarire se, secondo la previsione proposta dall'Autorità, in un tale caso, l'aumento di fabbisogno, non considerabile in sede di aggiornamento tariffario nell'anno di sottoscrizione del CdP in quanto non coperto da corrispondenti risorse pubbliche, potrebbe esserlo nei successivi aggiornamenti tariffari in concomitanza con lo stanziamento dei finanziamenti.
Misura 10.2 Punto 1 (terzo periodo)	Per il calcolo dei costi operativi così come definiti alla Misura 6 (Co), il GI assicura che il valore annuale dei costi operativi complessivi non risulti superiore ai valori calcolati secondo il seguente procedimento: $Co,(t) \leq Cv(t) + Cf(t) + Ci,(t)$ dove: [...] $Ci,(t)$ Ammontare degli eventuali costi operativi incrementali, rispetto a quanto valutato all'Anno base, correlati all'entrata in vigore, all'anno ponte o in ciascun anno (t), di sopravvenienze normative e regolamentari previste e documentate ex ante, da parte del GI, con la fornitura all'Autorità di complete ed esaustive informazioni, anche quantitative. [...] In caso di aggiornamento del contratto di programma non finalizzato a recepire l'aggiornamento degli indirizzi strategici di cui all'articolo 1, comma 7, del d.lgs. 112/2015,	In caso di aggiornamento del contratto di programma non finalizzato a recepire l'aggiornamento degli indirizzi strategici di cui all'articolo 1, comma 7, del d.lgs. 112/2015, inoltre, la variazione di fabbisogno (in positivo o in negativo) è presa in considerazione a condizione che risulti accompagnata da una corrispondente variazione del livello stimato dei contributi statali in conto esercizio e che essa sia generata da esigenze industriali del GI, ovvero, da eventi straordinari e o imprevedibili al momento di avvio della consultazione sullo schema di contratto, di cui all'articolo 30, paragrafo 6, della direttiva 2012/34/UE.	A parere di codesto Gestore subordinare il riconoscimento regolatorio dei costi relativi ad un fabbisogno aggiuntivo al solo ricorrere di eventi straordinari e imprevedibili, indebolisce la funzione riconosciuta al Contratto di Programma dal quadro normativo regolatorio definito nel D. Lgs 112/2015. In dettaglio, sebbene il Contratto di Programma sia individuato dal legislatore quale strumento di aggiornamento della programmazione, di contrattualizzazione delle risorse e di traduzione degli indirizzi strategici in impegni attuativi coerenti con l'evoluzione delle esigenze industriali, operative e finanziarie del sistema ferroviario, la limitazione proposta dall'Autorità, precluderebbe, di fatto, la possibilità per il GI e il Ministero concedente di ricorrervi per l'implementazione di variazioni nel modello industriale che rispondano a sopravvenute esigenze o miglioramenti del servizio offerto. Si richiede, pertanto, che alle fattispecie previste dall'Autorità venga aggiunta l'ammissibilità della variazione positiva del fabbisogno collegata a esigenze industriali del GI appositamente finanziate con risorse in conto esercizio. In mancanza di tale integrazione, la modifica proposta dall'Autorità, produrrebbe il paradossale effetto di <u>abbattere il pedaggio – la cui piena sostenibilità per il mercato è già stata oggetto di accertamento – mediante risorse pubbliche che lo Stato, a valle di istruttoria dedicata, ha destinato a specifiche</u>



	inoltre, la variazione di fabbisogno (in positivo o in negativo) è presa in considerazione a condizione che essa sia generata da eventi straordinari e imprevedibili al momento di avvio della consultazione sullo schema di contratto, di cui all'articolo 30, paragrafo 6, della direttiva 2012/34/UE.		<u>esigenze industriali del GI evidentemente valutate come correlate a benefici per il sistema ferroviario e non derivanti da inefficienze gestionali.</u>
Misura 10.5 Punto 4-bis	Nel caso in cui si verifichi una riduzione del livello stimato dei contributi statali in conto esercizio definiti nei contratti di programma, riferiti ai costi pertinenti alle attività sottostanti i servizi del PMdA, l'incremento del canone unitario medio che ne dovesse conseguire rispetto all'importo determinato all'inizio del periodo tariffario è subordinato all'emanazione del decreto di cui alla Misura 22, punto 2, lettera c).	Nel caso in cui si verifichi una riduzione del livello stimato dei contributi statali in conto esercizio definiti nei contratti di programma, riferiti ai costi pertinenti alle attività sottostanti i servizi del PMdA, l'incremento del canone unitario medio che ne dovesse conseguire rispetto all'importo determinato all'inizio del periodo tariffario è subordinato all'emanazione del decreto di cui alla Misura 22, punto 2, lettera c).	A parere di codesto Gestore non appare corretto far ricadere sul GI, in termini di incertezza sulla copertura dei propri costi, l'eventuale decisione dello Stato di variare in riduzione il proprio impegno nella contribuzione del sistema ferroviario. Difatti, vincolando gli effetti di una riduzione del livello stimato dei contributi statali in conto esercizio all'applicazione della c.d. componente D, si introdurrebbe un passaggio intermedio rispetto al quale il GI non ha leve industriali o gestionali. Occorre inoltre rilevare come il ricorso al meccanismo di maggiorazione dei pedaggi in parola non sembri la soluzione più idonea alla gestione di tale fenomeno, in quanto appare uno strumento a carattere straordinario a disposizione del Ministero al fine di gestire casi di natura eccezionale, nel cui ambito non appare riconducibile, in via generale, l'ordinaria assunzione delle decisioni di finanza pubblica da parte dei competenti Dicasteri. Si propone dunque l'eliminazione della presente previsione.
Punto 4 All. A delibera 117/2026	Le modifiche di cui ai precedenti punti da 1 a 3 si applicano a decorrere dall'aggiornamento tariffario annuale dei livelli tariffari, di cui alla indicata Misura 10.5, che si svolge nel corso del 2028. Dette modifiche si applicano con riferimento a contratti di programma e aggiornamenti degli stessi sottoscritti successivamente alla conclusione del procedimento avviato con delibera n. 55/2025.		La previsione in commento dispone che le modifiche alle misure regolatorie che verranno adottate all'esito del presente procedimento si applichino a decorrere dall'aggiornamento tariffario annuale che verrà effettuato nel corso del 2028. A tal riguardo si osserva che in ragione del differimento biennale tra pubblicazione delle tariffe e loro applicazione, derivante dalle previsioni di cui agli articoli 14, comma 5 e 17, comma 2 del D.Lgs 112/2015, nel corso del 2028 - così come del 2029 - dovrebbero essere pubblicate tariffe relative ad annualità ricadenti in un nuovo periodo regolatorio. Si coglie dunque l'occasione della presente consultazione per richiedere all'Autorità di valutare di disciplinare tale fenomeno -preesistente alle modifiche regolatorie proposte con la delibera 117/2026- con un'apposita previsione integrativa della delibera 95/2023 ovvero di voler indicare al Gestore come operare, a quadro regolatorio vigente, in sede degli aggiornamenti tariffari da effettuarsi nelle ultime due annualità del periodo regolatorio.